

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Provincia di SAVONA

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO ADIBITO AL GIOCO DEL CALCIO SITO IN
LOCALITA' CROCETTA VIA S. STEFANO – PERIODO 1/3/2018 –
28/2/2021**

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento e gestione dell'intero impianto sportivo sito in via S. Stefano – località Crocetta, come da planimetrie agli atti degli uffici e comprensivo dell'area esterna adibita a cucina (autorizzata con deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 9 novembre 2009).

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente noto al concessionario così come risulta dal verbale al successivo art. 5 e dotato degli arredi di cui all'elenco depositato agli atti dell'ufficio.

Art. 2

(Durata della convenzione)

La durata della convenzione è fissata dal 1/3/2018 fino al 28/2/2021 .

La concessione potrà essere revocata prima del termine di cui al precedente comma per eventuali cause di forza maggiore, oltre che per quanto disposto al successivo art. 15.

Il Concessionario dovrà riconsegnare gli impianti e quant'altro oggetto della presente convenzione alla scadenza del termine predetto, così come dovrà fare ove il Concedente ritenga di non affidare più a terzi la gestione e l'uso della struttura, ovvero ritenga di concedere l'uso degli impianti ad altro soggetto.

Il Concessionario dovrà procedere al materiale rilascio di quanto oggetto di convenzione nel giorno all'uopo fissato dall'Amministrazione.

Nell'occasione verrà redatto verbale di consistenza e di riconsegna secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Ove il Concessionario o persona dallo stesso delegata, ancorché debitamente avvertito non sia presente, l'Ente ha facoltà a rientrare nella disponibilità degli

impianti, essendo la detenzione del Concessionario cessata alla scadenza del termine di cui all'art.2 . In quest'evenienza il soggetto incaricato dall'Ente concedente procederà egualmente alla redazione del verbale di consistenza e di riconsegna alla presenza di due testimoni.

Art. 3
(Penale)

In caso di mancata riconsegna degli impianti e di quant'altro oggetto della concessione di cui in premessa e della presente convenzione nel termine come sopra indicato, l'Ente concedente avrà diritto di ricevere, fatto salvo il maggior danno, a titolo di penale la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Art. 4
(Uso)

Il concessionario assume nei confronti del concedente le seguenti obbligazioni relativamente all'uso:

- a) di servirsene per l'uso del gioco del calcio ed attività connesse;
- b) di utilizzare l'impianto sportivo disciplinando autonomamente la propria attività sportiva (campionati, coppe, amichevoli, allenamenti);
- c) di svolgere nei locali oggetto di convenzione, direttamente o tramite soggetti terzi, attività sportiva complementare a quella del gioco del calcio previo parere favorevole della Giunta Comunale;
- d) di concordare con il concedente all'inizio della stagione calcistica, il calendario dei tornei e iniziative sportive che si intendono organizzare nella struttura oggetto della concessione;

Il concedente si riserva la facoltà di far svolgere nell'impianto in oggetto, con preavviso di almeno 30 giorni al concessionario, tutte le manifestazioni ed iniziative che ritenga di interesse rilevante.

Il Concessionario può far svolgere nell'impianto in oggetto manifestazioni ed iniziative purché ottenga il parere favorevole della Giunta Comunale.

Art. 5
(Verbale di consistenza)

La consegna del complesso sportivo verrà fatta constare da apposito verbale.

Nel detto verbale verrà fatta constatare altresì la consistenza degli arredi e delle

attrezzature oggetto di consegna.

Alla scadenza della convenzione il complesso sportivo dovrà essere riconsegnato al Comune nello stato di manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale deperimento della struttura e dei beni mobili oggetto della concessione.

Art. 6

(Cessione di opere ed impianti)

Tutte le opere e le attrezzature esistenti nel complesso al momento della riconsegna al Comune concedente, anche se eseguite od acquistate dal Concessionario in aggiunta a quanto indicato nel verbale di consistenza redatto alla consegna della struttura, diverranno per accessione di proprietà del Comune stesso, senza che il Concessionario possa vantare diritti a compensi, indennizzi o rimborsi di sorta, intendendosi tali migliorie quale elemento compensativo della convenzione.

Resta comunque inteso che il Concessionario non potrà apportare modificazioni o trasformazioni degli impianti concessi in gestione, senza il preventivo consenso scritto del Comune.

Art. 7

(Custodia, pulizia, manutenzione ordinaria impianto, manutenzione ordinaria e straordinaria beni mobili)

Il Concessionario dovrà provvedere, ai fini di una buona conservazione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, alla custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dell'impianto nel suo complesso dato in concessione nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento; oltre, ben inteso, l'adempimento e l'esecuzione di quant'altro possa occorrere per rendere funzionale l'impianto all'uso cui esso è destinato, provvedendo a concordare con il competente ufficio tecnico comunale un programma annuale di interventi manutentivi.

A mero titolo esemplificativo si intendono quali interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza le strutture e gli impianti tecnologici esistenti.

Art. 8

(Manutenzione straordinaria impianto)

I lavori di manutenzione straordinaria saranno eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale. Qualora essi siano dipendenti da carenze imputabili al cattivo utilizzo del Concessionario le relative spese saranno decurtate dal canone erogato a seguito della presente convenzione.

Resta intesa la facoltà del Comune Concedente di effettuare interventi straordinari, a sua cura e spese, aventi l'obiettivo di migliorare l'impianto stesso senza però variarne la destinazione.

Art. 9

(Disponibilità al Comune)

Il Concessionario si obbliga a lasciare il libero uso degli impianti e delle relative attrezzature al Comune qualora lo stesso intenda svolgere manifestazioni a scopo promozionale nell'intesa che le stesse non coincidano con il normale svolgimento delle attività di cui all'art. 4 punto b).

Art. 10

(Disponibilità a terzi)

L'uso dell'impianto sportivo deve essere consentito a tutti i cittadini nonché a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Il Concessionario si obbliga a consentire l'utilizzo della struttura alle altre Associazioni non aventi scopo di lucro con sede in Pietra Ligure; sarà riconosciuto al Concessionario un compenso a titolo di rimborso spese forfettario che dovrà essere determinato d'intesa con il Concedente.

L'utilizzo dell'impianto sportivo, oggetto della presente convenzione, da parte di Società, Enti e gruppi amatoriali che non abbiano sede a Pietra Ligure e da parte di privati cittadini deve essere consentito; ciò comporta il riconoscimento a favore del Concessionario di un canone d'uso, che dovrà essere determinato d'intesa con il Concedente.

L'Amministrazione Comunale si riserva l'esclusivo ed insindacabile diritto di risolvere eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine alla priorità di uso degli impianti ed alle tariffe richieste.

Art. 11

(Pubblicità)

Al Concessionario è data facoltà di installazione all'interno degli impianti di mezzi di divulgazione pubblicitaria, sia visiva sia sonora, nel rispetto delle leggi e dei

regolamenti vigenti in materia, a condizione che tali mezzi non cagionino danni agli impianti; il Concessionario sarà responsabile dei relativi adempimenti nonché del pagamento delle imposte dovute.

Art. 12

(Oneri ed entrate del Concessionario)

Restano a carico esclusivo del Concessionario tutti gli oneri inerenti la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo così come definita dall'art. 6 della legge regionale 16/2008; tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione della struttura, nonché alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo tale da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della convenzione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere effettuata nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

Il concessionario ha altresì l'onere di subentrare nel contratto stipulato con la ditta Grenke Locazione srl Via Montefeltro n. 4 – Milano (fornitore ditta ARCLUX Innovazione ed Efficientamento – Piazza Dante 8/1 – Genova) per la locazione di bene mobile (n. 1 impianto a led) di durata di anni cinque e di corrispondere il canone dovuto.

Competono al Concessionario le entrate dell'impianto sportivo di cui all'oggetto relative alla gestione dallo stesso posta in essere.

Il Comune Concedente è proprietario a tutti gli effetti dell'impianto sportivo in oggetto e corrisponderà al concessionario, a titolo di rimborso forfetario per custodia, pulizia, manutenzione ordinaria e quant'altro indicato nella presente convenzione, l'importo di € annui oltre IVA ai sensi di legge.

La predetta somma verrà corrisposta con canoni trimestrali a seguito di presentazione di regolari fatture da parte del Concessionario.

Sarà compito del Concessionario richiedere l'intestazione a proprio nome di tutti i contratti di somministrazione in essere, nonché tutti gli adempimenti ed i pagamenti di imposte, tasse e canoni relativi all'impianto oggetto della presente convenzione.

Art. 13

(Responsabilità e obblighi del Concessionario)

Il Concessionario si assume:

- le responsabilità derivanti dall'obbligo di osservare le normative di igiene e quelle di prevenzione infortuni del personale eventualmente impiegato nonché quelle relative alla sicurezza sul lavoro ed all'assolvimento degli oneri previdenziali e contributivi;
- le responsabilità di eventuali danni a persone od a cose dipendenti o di appartenenza del Comune Concedente stesso, causati nei suoi interventi;
- le responsabilità dei danni alle persone ed alle cose provocati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente;
- l'obbligo di mantenere l'impianto e le attrezzature in perfetto stato di conservazione ed efficienza, avendo come riferimento il verbale di constatazione da effettuarsi al momento della consegna;
- l'obbligo di permettere eventuali ispezioni da parte dei tecnici, funzionari o appositi incaricati del Concedente;

Le ispezioni si effettueranno almeno una volta all'anno e saranno correlate da una puntuale relazione scritta.

- l'obbligo di stipulare con una o più società assicuratrici un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di cui agli artt.li 1588 e 1589 (deterioramento della cosa locata per incendio) del codice civile, precisando che trattasi di definizione del rischio in via analogica, non potendosi in alcun modo ritenere locazione il rapporto disciplinato dalla presente convenzione;
- l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile comunque derivante al Concessionario per l'esercizio della gestione attivata nell'area oggetto di concessione in uso gratuito con un massimale minimo di € 5.000.000,00;
- tutti gli obblighi ed adempimenti necessari alla piena esecuzione di quanto disposto nell'art. 12 (a titolo esemplificativo si intendono le volturazioni dei contratti di somministrazione, gli adempimenti ed i pagamenti di imposte, tasse e canoni relativi all'impianto ed alla gestione dello stesso).

Art. 14 (Agibilità e responsabilità della sicurezza)

Il Concessionario è responsabile della gestione della sicurezza in particolare, a titolo esemplificativo, dovrà provvedere alla gestione della sicurezza antincendio, all'istruzione e formazione del personale addetto alla struttura, all'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di emergenza nonché la

verifica della fruibilità delle vie di fuga e dell'illuminazione di emergenza durante le manifestazioni.

Il Comune concedente, titolare dell'impianto sportivo, è responsabile del controllo del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'immobile stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 del D.M. 18.03.1996 e degli adempimenti relativi al rinnovo delle certificazioni in materia di sicurezza antincendio e certificazioni analoghe.

Sarà a carico del Concessionario altresì quanto espressamente stabilito per legge in materia di conduzione impianti termici, elettrici in conformità alle leggi ed ai relativi regolamenti di attuazione vigenti.

Art. 15 (Inadempienze e revoca)

I casi di accertata carenza di custodia, pulizia e manutenzione del complesso sportivo oggetto della presente convenzione, comporteranno la revoca della stessa - previa diffida ad adempiere da comunicarsi al Concessionario - e riconoscimento di un termine congruo per uniformarsi a quanto prescritto nella presente convenzione.

A tale riguardo il Concedente si riserva il controllo sulla gestione degli impianti a mezzo dei propri funzionari.

Può essere altresì motivo di revoca della presente convenzione il non aver ottemperato, previa diffida da parte del Concedente, a quanto disposto nel precedente art. 12.

Dichiarata la revoca, il Concessionario non potrà pretendere indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Art. 16 – (Disposizioni integrative)

Per quanto non espressamente previsto e pattuito, le parti contraenti si richiamano alle norme del codice civile, in quanto compatibili con le potestà pubblicistiche spettanti all'Ente Concedente.

Art. 17 – (Clausola arbitrale)

Ogni eventuale controversia inerente alla presente convenzione che non sia di competenza del Giudice Amministrativo, sarà devoluta alla cognizione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed il terzo (il Presidente) verrà scelto dagli arbitri nominati dalle parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale di Savona. Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto.

Art. 18 – (Spese)

Sono a completo carico del Concessionario tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del presente atto, nessuna eccettuata od esclusa, ed in particolare quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.

Art. 19 – (Modifiche)

Qualunque modifica alla presente convenzione non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

Pietra Ligure, li _____

Per il concessionario

Per l'Amministrazione

Il legale rappresentante del Concessionario dichiara di aver letto ed espressamente approvato ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole e le condizioni riportate negli artt. 3,7,10,12,13,14,15.